

Al applicata al mondo Health, lo scenario degli sviluppi e l'impatto della normativa e regolamentazione sanitarie

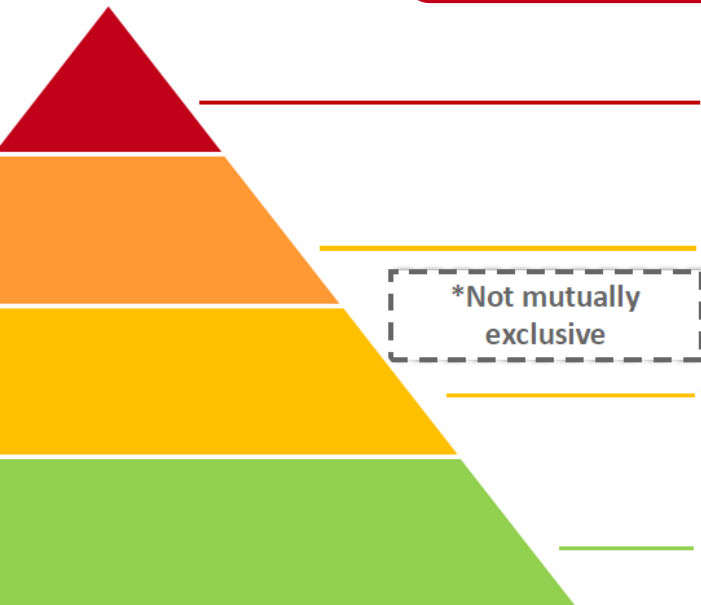


Laura Liguori, Partner, Portolano Cavallo

- Istituire un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione
- Promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile
- Garantire nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente
- Proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione
- Promuovere l'innovazione.

Rischio = combinazione fra la **probabilità del verificarsi** di un danno e la **gravità** del danno stesso.

Definito
dall'AI Act
(art. 3)



Rischio inaccettabile

ad es. il social scoring

Vietato

Alto rischio

ad es. reclutamento, dispositivi medici

Permesso a condizione che siano rispettati specifici requisiti e sia fatta la valutazione di conformità

*Not mutually
exclusive

Rischio limitato

ad es. sistemi di impersonificazione (bot)

Consentito ma soggetto a obblighi di informazione/trasparenza.

Rischio minimo o nullo

Permesso senza restrizioni.

Fonte: <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/04/AI-Presentation-CEPS-Webinar-L.-Sioli-23.4.21.pdf>

Categorie di sistemi di IA vietati:

- Sistemi che utilizzano tecniche **subliminali, manipolative o ingannevoli**.

Esempio: chatbot di videogiochi che utilizzano suoni impercettibili indurre gli utenti a rivelare informazioni sensibili (es. informazioni finanziarie)

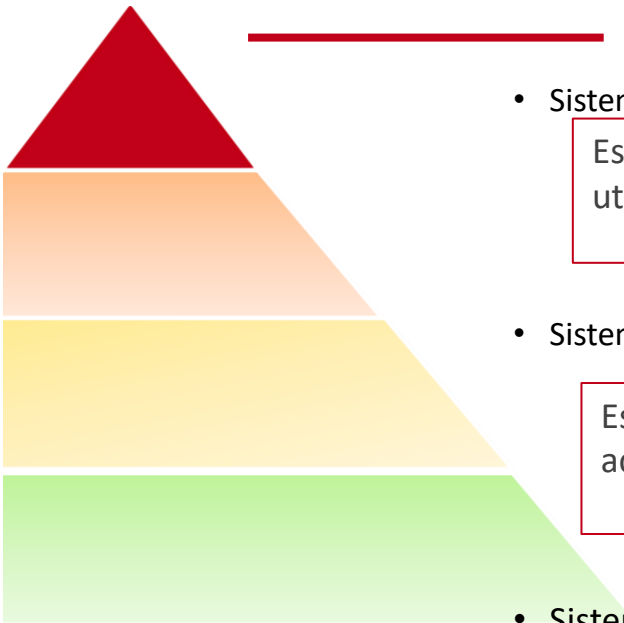
- Sistemi che sfruttano la **vulnerabilità** della persona o di uno specifico gruppo di persone.

Esempio: sistema di IA che induce persone anziane o affette da disabilità ad acquistare trattamenti terapeutici non necessari, costosi o inefficaci (es. chatbot)

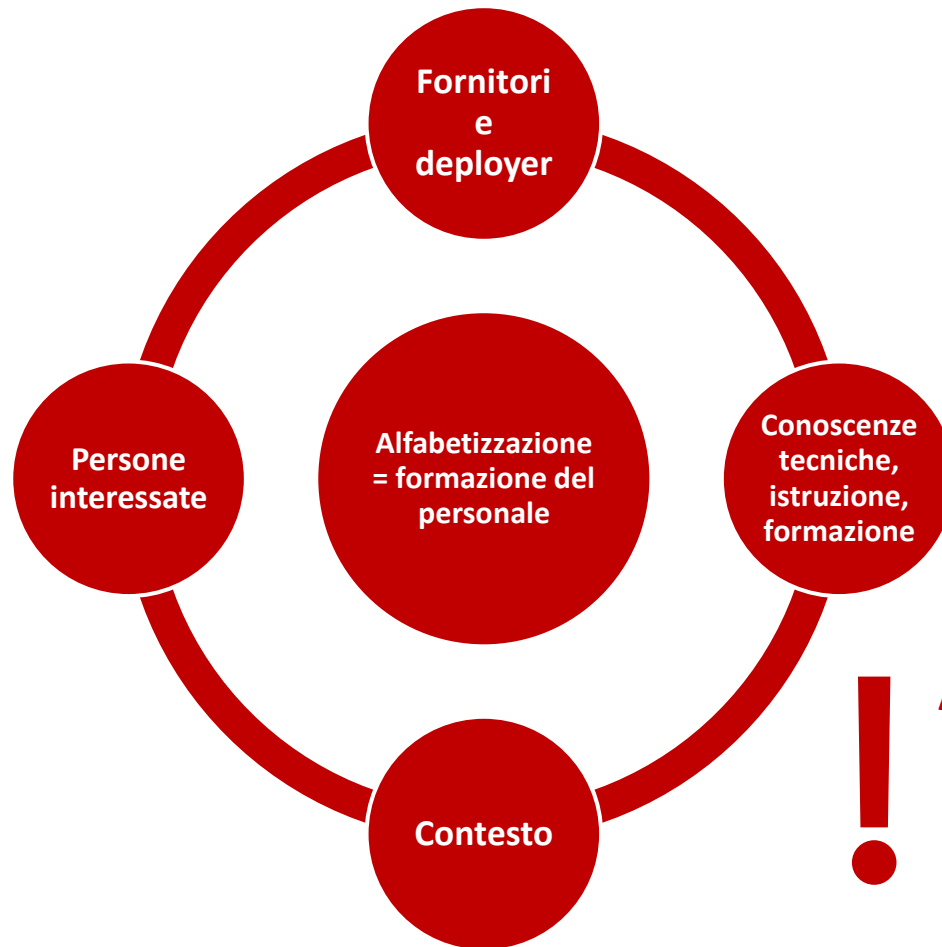
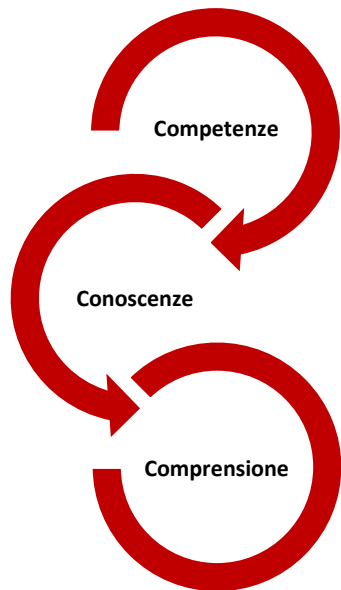
- Sistemi di «**social scoring**»

Esempio: sistema di IA volto ad individuare le persone più inclini a commettere un reato, se il risultato non è sottoposto a controllo umano.

- Sistemi di «**polizia predittiva**»



ALFABETIZZAZIONE IN MATERIA DI AI



**Applicabile
dal 2
febbraio
2025**



EN

Shaping Europe's digital future

[Home](#) | [Policies](#) | [Activities](#) | [News](#) | [Library](#) | [Funding](#) | [Calendar](#) | [Consultations](#) | [AI Office](#)

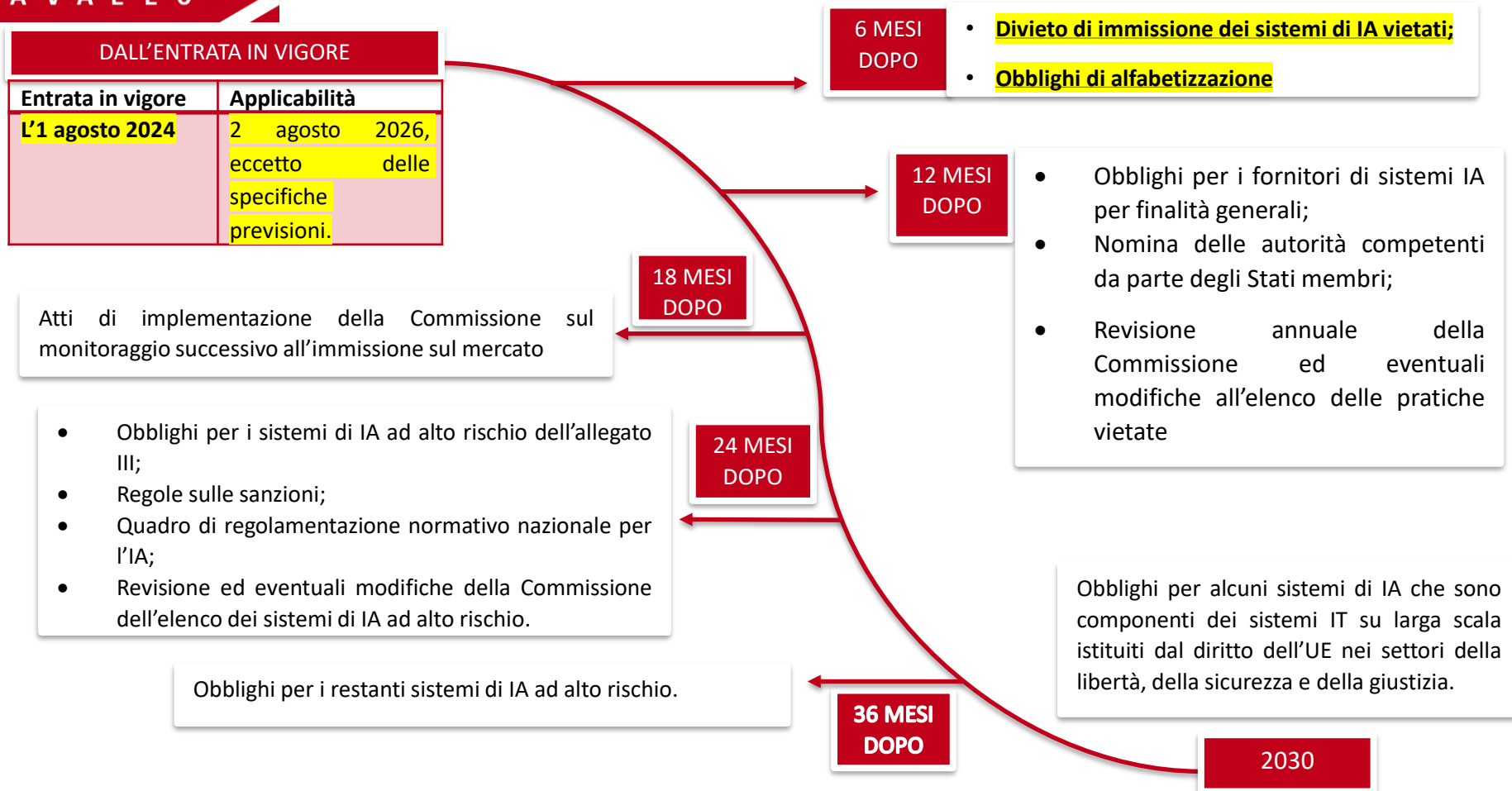
[Home](#) > [Library](#) > Living repository to foster learning and exchange on AI literacy

BROCHURE | Publication 04 February 2025

Living repository to foster learning and exchange on AI literacy

Diversi operatori stanno condividendo informazioni sulle policy interne che stanno attuando per conformarsi all'art. 4 dell'AI Act





ART. 8



1. I trattamenti di dati, anche personali, **eseguiti da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, da IRCCS o soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale** per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, di salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria (...), in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, **sono dichiarati di rilevante interesse pubblico** in attuazione dell'articolo 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9.2 lettera g) del Reg. 679/16.
2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa dell'interessato che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un'informativa generale sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, **è sempre consentito il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali (anche sanitari)**.
3. Nell'ambito della ricerca e sperimentazione trattamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere oggetto di **approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali ... e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco** disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Grazie!



Laura Liguori

Partner

*Privacy, Cyber Security and
Data Protection • Digital,
Media & Technology • AI & IoT*



✉ lliguori@portolano.it

📱 +39 347 7722185

☎ +39 06 696661

☎ +39 02 722341